SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Ufficio territoriale del Governo di Trieste

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel territorio nazionale è stata accertata una grave situazione di rischio fitosanitario derivante dalla diffusione di parassiti ed organismi nocivi che potrebbero avere gravissime ripercussioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico;

Preso atto che, con nota n. 2570 del 27 febbraio 2009, è stata notificata allo Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/2030 riguardante l'adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, in attuazione della direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria causata;

Ritenuto, quindi, necessario, al fine di scongiurare una possibile condanna nei confronti dello Stato Italiano, porre in essere ogni utile iniziativa volta ad impedire il prosieguo della sopra citata procedura di infrazione;

Considerato, inoltre, che la diffusione dei predetti parassiti ed organismi nocivi comporterebbe la possibile mancata garanzia fitosanitaria delle produzioni italiane, che potrebbero essere identificate come possibile inoculo di organismi nocivi in Paesi in cui tali parassiti risultino ancora assenti;

Considerato, altresì, che i predetti organismi si sono rapidamente acclimatati e diffusi nel territorio nazionale, causando ingenti danni alle colture agrarie, agli ecosistemi forestali ed al verde urbano;

Ritenuto necessario adottare tempestivamente misure adeguate per fronteggiare il predetto rischio fitosanitario, con il duplice obiettivo di salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il paesaggio nonché prevenire speculazioni economiche a carico del comparto agro-alimentare nazionale;

Ritenuto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le richieste formulate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con note del 10 marzo e del 3 maggio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A07770

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2011.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea «Nuovo Una barca di soldi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 13 giugno 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Nuovo Una barca di soldi».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 50.400.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 50.400.000 biglietti ammonta ad € 181.775.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 50.400.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
10	500.000,00
30	100.000,00
840	10.000,00
4.200	1.000,00
18.900	500,00
82.950	100,00
226.800	50,00
235.200	25,00
606.900	20,00
756.000	15,00
2.893.800	10,00
14.758.800	5,00
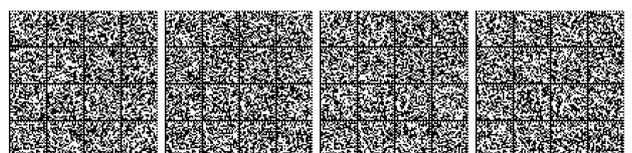
2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dalle sei monete presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti» ed i numeri celati dalle otto barchette di carta presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri». Se uno o più dei «Numeri vincenti» è presente, una o più volte, sotto le barchette di carta, si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Gioco 2: si devono scoprire «I Tuoi simboli» ed i «Simboli vincenti». Se uno o più «Simboli vincenti» è presente, una o più volte, tra «I tuoi simboli», si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio premi di lotterie nazionali S.r.l. viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio premi di lotterie nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 maggio 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze foglio n. 183

11A07768
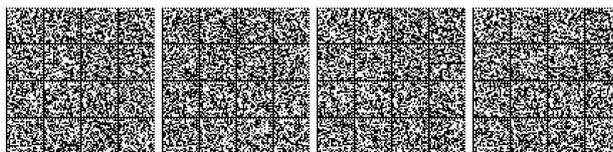
DECRETO 16 maggio 2011.

Riassegnazione dei contributi statali concessi con il decreto ministeriale 28 ottobre 2010 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010 con individuazione degli enti beneficiari e delle modalità di erogazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, il comma 3-*quater* dell'art. 13 della predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;

Visto l'art. 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)», che assegna l'importo di euro 25.050.000,00 al Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*quater* del DL. 25 giugno 2008 n. 112;

Visto altresì il comma 1-*sexies* dello stesso art. 7 che prevede una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto Fondo;

Visto l'art. 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», che incrementa di euro 30 milioni il predetto Fondo;

Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-*quater* dell'art. 13 della legge n. 133 del 2008 alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 2010, con il quale, in coerenza con quanto stabilito dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati con la risoluzione n. 8-00087 del 30 luglio 2010, sono stati individuati i soggetti beneficiari e gli interventi da realizzare nonché ripartita tra gli stessi quota parte dei contributi di cui al sopra indicato art. 13, comma 3-*quater*, della legge 133 del 2008, per un importo complessivo di euro 50.275.000,00 per l'anno 2010;

Considerato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 0011699 del 15 febbraio 2011, ha comunicato alla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 2010, l'elenco dei contributi revocati per inadempienza degli enti beneficiari, pari a complessivi euro 2.665.000,00 per l'anno 2010;

Vista la nota n. D/2471/3602 del 8 aprile 2011 con la quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il testo della Risoluzione n. 8-00113, approvata dalla V Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 2011, con la quale si impegna il Governo ad attenersi, ai fini della riassegnazione delle risorse derivanti dalla revoca dei contributi concessi con il decreto ministeriale 28 ottobre 2010 di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, della legge 133 del 2008, alle priorità indicate nell'elenco 1 allegato alla stessa risoluzione, per l'importo complessivo di euro 2.665.000,00;

Considerato che le risorse finanziarie relative ai contributi revocati da riassegnare, in coerenza con quanto deciso dalla V Commissione della Camera con la citata Risoluzione n. 8-00113 del 2 marzo 2011, risultano comprese tra le disponibilità residuali del Fondo di cui trattasi, iscritte sul cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi statali recati dal comma 3-*quater* dell'art. 13 della legge n. 133 del 2008, per l'anno 2010 e risultati revocati, nonché a disciplinare le modalità da seguire da parte degli enti beneficiari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di provvedere alla relativa erogazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I contributi statali concessi per l'annualità 2010 con il decreto ministeriale 28 ottobre 2010 a valere sul Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010 ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, sono riassegnati in favore degli enti e per gli interventi riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto, in conformità a quanto previsto dalla Risoluzione parlamentare n. 8-00113 del 2 marzo 2011, al fine di finanziare interventi per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

Art. 2.

1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante l'utilizzo delle disponibilità residuali del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte dei medesimi soggetti, delle attestazioni previste dai successivi articoli 3 e 4, e alla conseguente trasmissione al citato Dipartimento entro il termine perentorio fissato al successivo art. 5.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, un'attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e deve contene-

re la dichiarazione che il contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno entro il termine perentorio del 31 agosto 2011. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del contributo assegnato.

3. Per gli enti sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di accredito del contributo da riportare nell'attestazione devono corrispondere al numero del conto di tesoreria unica in essere presso la Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio. Per tali enti, pertanto, non è consentita l'indicazione di modalità di accreditamento diverse da quelle sopra indicate.

Art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare una dichiarazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente decreto.

2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e deve contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, nonché le modalità di accredito del contributo e riportare, in allegato, idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) – Ufficio IX – via XX Settembre n. 97, 00187 Roma - con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, a pena di decadenza del contributo assegnato.

2. Al fine della verifica del termine indicato al comma 1, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata A.R.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento dei modelli previsti dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa regolarità, provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari della relativa quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1, nei tempi e nella misura consentita dalle disponibilità di cassa effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di fornire agli enti beneficiari notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), accedendo all'apposita sezione dedicata all'interno dell'area «Trasferimenti finanziari a carico del bilancio».

Art. 7.

1. I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5, devono intendersi revocati.

2. Entro la fine del corrente anno finanziario il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette alla V Commissione della Camera dei Deputati l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi agli stessi non erogati, al fine di consentire alla stessa Commissione parlamentare di valutare, anche in rapporto alla relativa entità di tali contributi, una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto ministeriale, nel rispetto delle medesime finalità.

Art. 8.

1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6, è stata disposta la conseguente erogazione del contributo statale concesso per le finalità di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, della legge n. 133 del 2008, successivamente alla completa definizione dell'intervento puntualmente individuato per ciascuno di essi nell'allegato elenco 1, devono inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo indicato al precedente art. 5, una certificazione, conforme all'allegato modello C, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale deve essere data contezza del raggiungimento delle finalità per le quali è stato concesso il contributo statale, anche con riferimento al suo grado di utilizzo.

2. Qualora i costi sostenuti complessivamente per la realizzazione dell'intervento finanziato, così come attestati nella certificazione di cui al comma 1, risultino inferiori all'importo complessivamente erogato, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere tempestivamente versata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale (Codice IBAN: IT62V0100003245231010236806), non essendone consentita l'utilizzazione per finalità diverse da quelle espressamente individuate nell'allegato elenco 1.

3. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalità previste al comma 2, sono altresì obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nell'impossibilità di realizzare, per qualunque motivo, gli interventi finanziati, non essendo consentito l'impiego di tali disponibilità finanziarie per finalità diverse da quelle puntualmente indicate nell'allegato elenco 1.

Art. 9.

1. Al fine di consentire la più ampia diffusione dei contenuti del presente decreto dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, lo stesso potrà essere consultato sul citato sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), dal quale potranno essere scaricati anche i modelli di attestazione di cui agli articoli 3, 4 e 8 per l'eventuale utilizzazione da parte dei beneficiari dei contributi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2011

Il Ministro: TREMONTI

(SU CARTA INTESTATA)

MODELLO A
(soggetti pubblici)

IL SOTTOSCRITTO ………………………………….
(*cognome e nome*)
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL …………………………………………………..

VISTO l'art.13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive integrazioni, il quale ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a promuovere il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio, istituendo a tale riguardo un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi del citato art. 13, comma 3-*quater*, della legge n. 133 del 2008, con il quale sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari dei contributi statali 2011 secondo le priorità fissate dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00113 del 2 marzo 2011 e disciplinati gli adempimenti posti a carico degli stessi enti beneficiari ai fini dell'erogazione dei contributi stessi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che per consentire l'erogazione dei contributi occorre inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un' attestazione conforme al Modello A (per gli enti pubblici) e al Modello B (per i soggetti non di diritto pubblico) secondo gli schemi previsti dal citato decreto ministeriale;

VISTI gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che il contributo statale attribuito a questo ente con il decreto ministeriale richiamato in premessa con riferimento all'intervento individuato al rigo n° ……… (indicare solo il numero progressivo) dell'elenco allegato allo stesso decreto, è stato impegnato entro il termine del 31 agosto 2011.

Ai fini dell'erogazione del contributo e per ogni necessità fornisce i seguenti elementi di conoscenza:

A) **Esatta denominazione dell'ente**: ………………………………………………………

B**) Sede legale dell'ente**: ……………………………………………………………….. (*indirizzo completo*)

C) **Responsabile del procedimento e recapiti (tel., fax, e-mail):** ………………………………………………….

D) **Codice Fiscale e/o Partita Iva**: …………………………………………………………

E) **Modalità di accredito**:

1) per gli enti titolari di conto di tesoreria statale (a)
- Conto tesoreria unica c/o la Tesoreria Provinciale dello Stato di ……………………………. - N° ……………

2) per gli enti non titolari di conto di tesoreria statale (b)

- Coordinate IBAN conto corrente bancario: ……………………………………………………………………….

- Coordinate IBAN conto corrente postale: ……………………………………….. (in alternativa al c/c bancario)

………………, ……………………
(*luogo*) (*data*)

timbro ente

firma del legale rappresentante

(a) **Gli enti locali (comuni, province)** e gli altri enti pubblici soggetti alle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni , devono indicare **obbligatoriamente** gli estremi della *contabilità speciale* agli stessi intestata presso la Banca d'Italia.

(b) Esclusi gli enti locali, a meno che non indichino le disposizioni di legge in base alle quali non sono assoggettati all'applicazione della legge n. 720/'84 e s.m.i. in materia di tesoreria unica.

(SU CARTA INTESTATA) (*)

MODELLO B
(soggetti privati)

IL SOTTOSCRITTO ………………………………….
(*cognome e nome*)
IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL ……………………………………………….…

VISTO l'art.13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive integrazioni, il quale ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a promuovere il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio, istituendo a tale riguardo un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi del citato art. 13, comma 3-*quater*, della legge n. 133 del 2008, con il quale sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari dei contributi statali 2011 secondo le priorità fissate dalla V Commissione bilancio della Camera con la risoluzione n. 8-00113 del 2 marzo 2011 e disciplinati gli adempimenti posti a carico degli stessi enti beneficiari ai fini dell'erogazione dei contributi stessi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

CONSIDERATO che per consentire l'erogazione dei contributi occorre inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un' attestazione conforme al Modello A (per gli enti pubblici) e al Modello B (per i soggetti non di diritto pubblico) secondo gli schemi previsti dal citato decreto ministeriale;

VISTI gli atti d'ufficio;

DICHIARA

di destinare il contributo statale attribuito a questo ente con il decreto ministeriale richiamato in premessa esclusivamente al finanziamento dell'intervento individuato al rigo n°………… (indicare il numero progressivo) dell'elenco allegato allo stesso decreto.
Ai fini dell'erogazione del contributo e per ogni necessità fornisce i seguenti elementi di conoscenza:

A) **Esatta denominazione dell'ente**: ……………………………………………………………

B) **Sede legale dell'ente**: ……………………………………………………………………. (*indirizzo completo*)

C) **Recapiti (telefono, fax, e-mail)**: ………………………………………………………………………………

D) **Codice Fiscale e/o Partita Iva**: ………………………………………………………...

E) **Modalità di accredito**:

- Coordinate IBAN conto corrente bancario: ……………………..……………………………….
  CAB…………. ABI………….

- Coordinate IBAN corrente postale: ……………………………………… (in alternativa al c/c bancario)
  CAB……………… ABI……………

……………….., ……………………
(*luogo*) (*data*)

timbro ente

firma del legale rappresentante (**)

(*) Qualora l'Ente fosse sprovvisto di carta intestata, deve fornire apposita dichiarazione in tal senso.
(**) **Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità**

(SU CARTA INTESTATA)

MODELLO C
(soggetti pubblici e soggetti privati)

IL SOTTOSCRITTO ....
(*cognome e nome*)

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL ....

VISTO l'art.13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive integrazioni, il quale ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a promuovere il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio, istituendo a tale riguardo un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale adottato ai sensi del citato art. 13, comma 3-*quater*, della legge n. 133 del 2008, con il quale sono stati individuati gli interventi e gli enti destinatari dei contributi statali 2011 secondo le priorità fissate dalla V Commissione bilancio della Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00113 del 2 marzo 2011 e disciplinati gli adempimenti posti a carico degli stessi enti beneficiari ai fini dell'erogazione dei contributi stessi da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la documentazione conservata agli atti di questo ente;

CERTIFICA

1) che il contributo statale di euro...................... concesso ai sensi dell'art. 13, comma 3-*quater*, del decreto – legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 e successive integrazioni, ed erogato a questo ente a seguito dell'invio dell'attestazione prevista dal decreto ministeriale richiamato in premesse, è stato effettivamente e regolarmente destinato al raggiungimento delle finalità individuate al n°...... dell'*elenco 1* allegato allo stesso decreto ministeriale, nel rispetto della normativa vigente;

2) che la documentazione riguardante l'utilizzazione del contributo statale in questione in rapporto all'intervento richiamato al punto 1) è conservata agli atti di questo ente per essere eventualmente esibita, in qualunque momento, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che ha erogato il finanziamento stesso;

3) che in relazione all'intervento realizzato, il contributo statale di cui al punto 1) (*barrare la casella che interessa*);

a) è stato **integralmente** utilizzato ☐

ovvero:

b) è stato utilizzato nella **misura ridotta** di euro .... ☐

4) che l'economia realizzata di euro.................., è stata restituita mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato in data ...., secondo le modalità indicate all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale richiamato in premesse, così come risulta dalla documentazione che si allega in copia. (*completare solo se l'ente è interessato al punto 3b*).

............., ...

(*luogo*) (*data*)

(*firma del legale rappresentante*)

(*timbro ente*)
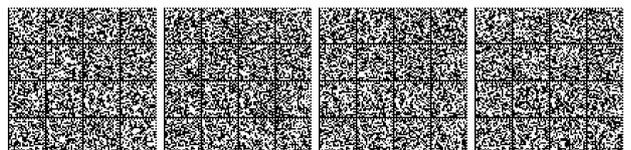
ALLEGATO 1

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 3-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, n. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, REVOCATI NEL CORSO DELL'ANNO 2011 AI SENSI DELL' ART. 6 DEL D.M. 28 OTTOBRE 2010

N. Pr.	*BENEFICIARIO*	*INTERVENTO*	*IMPORTO*
1	Adoratrici Perpetue SS. Sacramento di Castellammare di Stabia (NA)	Lavori di ristrutturazione Monastero San Bartolomeo di Castellammare di Stabia (NA)	10.000
2	Associazione "Insieme" famiglie portatori di handicap - Torre del Greco (NA)	Acquisto di beni e attrezzature per potenziamento attività	10.000
3	Associazione Casa famiglia Bice Porcu onlus - Roma	Interventi di manutenzione straordinaria strutture ed acquisto attrezzature	30.000
4	Associazione La carità genera la carità onlus - Pompei (NA)	Acquisto di beni e attrezzature per potenziamento attività	10.000
5	Associazione La Rete onlus - Sant'Antonio Abate (NA)	Acquisto di beni e attrezzature per potenziamento attività	10.000
6	Associazione Onlus Amici della lirica - Torre del Greco (NA)	Acquisto di beni e attrezzature per potenziamento attività	10.000
7	Associazione Volontari del Faito onlus - Vico Equense (NA)	Acquisto beni e attrezzature per protezione civile	10.000
8	C.A.V. Centro Aiuto alla Vita "Padre Massimiliano Kolbe" onlus - Menfi (AG)	Acquisto attrezzature elettromedicali	10.000
9	C.E.F.E.S. Cooperativa educazione fisica e sport Ostia Lido (RM)	Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali presso la Scuola Media Vivaldi	100.000
10	Centro di servizio per il volontariato - L'Aquila	Completamento Casa dell'associazionismo e del volontariato	40.000
11	Chiesa del Monastero San Benedetto - Catania	Interventi di restauro e di manutenzione ordinaria e straordinaria	60.000
12	Comune delle Isole Tremiti (FG)	Tutela e pulizia dei fondali marini e della costa ed accesso per i diversamente abili	50.000
13	Comune delle Isole Tremiti (FG)	Interventi per la mobilità sostenibile nell'area protetta	100.000
14	Comune di Camerota (SA)	Lavori di restauro Convento dei Cappuccini - Chiesa di S. Francesco	20.000
15	Comune di Cavaion veronese (VR)	Realizzazione opere viarie	20.000
16	Comune di Fiorano al Serio (BG)	Completamento impianti sportivi	100.000
17	Comune di Firenze	Recupero e ristrutturazione Badia Fiorentina - Chiesa S. Maria Assunta	50.000
18	Comune di Lesmo (MB)	Interventi di manutenzione straordinaria palestra scuola media	70.000
19	Comune di Manerba del Garda (BS)	Interventi di riqualificazione Parco Rocca	30.000
20	Comune di Menfi (AG)	Istituzione culturale Federico II: interventi per manutenzione straordinaria e ampliamento Collezione malacologica e collezione reperti archeologici e nave punica	45.000
21	Comune di Mondavio (PU)	Sistemazione urbana Piazza centrale con rifacimento antica fontana e sicurezza stradale territorio	150.000

22	Comune di Pietrarubbia (PU)	Interventi su patrimonio immobiliare e sicurezza stradale	50.000
23	Comune di Rapagnano (FM)	Completamento edificio asilo nido e servizi sociali	40.000
24	Comune di Sant'Agnello (NA)	Ristrutturazione e recupero funzionale Istituto Comprensivo Gemelli scuola elementare e media	60.000
25	Comune di Sciacca (AG)	Interventi di manutenzione straordinaria ex Scuola rurale di Contrada Maurici, oggi sede Scout Parrocchia San Michele	40.000
26	Comune di Seregno (MB)	Interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi	30.000
27	Comune di Torano Castello (CS)	Contributo acquisto autoambulanza per Associazione volontariato "La Vita"	40.000
28	Comune di Venezia	Bonifica ambientale e riqualificazione impianti sportivi in località Altobello	150.000
29	Comune di Viareggio	Recupero e riscostruzione zona di via Ponchielli stazione ferroviaria Viareggio	150.000
30	Comune di Vico Equense (NA)	Interventi di manutenzione straodinaria via Madonna del Castello	10.000
31	Cooperativa sociale Istituto San Vincenzo - onlus - Erba (CO)	Acquisto di beni e attrezzature per potenziamento attività	10.000
32	Cooperativa sociale Quadrifoglio -Santa Margherita Belice (AG)	Acquisto beni e attrezzature ed interventi di manutenzione straodinaria	10.000
33	Diocesi di Conversano (BA)	Interventi di manutenzione straordinaria Chiesa dell'Annunziata in Conversano - Bari	15.000
34	Famiglia dei Sangiorgiari - Gubbio (PG)	Acquisto attrezzature per organizzazione festa dei ceri	10.000
35	Famiglia dei Santantoniari -Gubbio (PG)	Acquisto attrezzature per organizzazione festa dei ceri	10.000
36	Famiglia dei Santubaldari - Gubbio (PG)	Acquisto attrezzature per organizzazione festa dei ceri	10.000
37	Fides vita onlus - S. Benedetto del Tronto (AP)	Acquisto tensostruttura per convegni	50.000
38	Fondazione AVSI -Cesena (FC)	Acquisto di beni e attrezzature per potenziamento attività	90.000
39	Forum dei Giovani di Sant'Antonio Abate (NA)	Acquisto beni e attrezzature per potenziamento strutture e attività	25.000
40	Istituto Internazionale Vesuviano per l'Archeologia e le Scienze Umane - Castellammare di Stabia (NA)	Acquisto di beni e attrezzature per potenziamento attività	20.000
41	Parrocchia di S. Giovanni Bosco - Bagheria (PA)	Interventi di manutenzione straordinaria	30.000
42	Parrocchia Maria SS. Assunta - Campomarino - Maruggio (TA)	Interventi di manutenzione straordinaria	30.000
43	Parrocchia Maria SS. della Provvidenza - Terrasini (PA)	Interventi di manutenzione straordinaria	30.000
44	Parrocchia S. Maria del Carmine - Angri (SA)	Interventi di manutenzione straordinaria	10.000
45	Parrocchia S. Maria dell'orto in Madonna delle Grazie - Gragnano (NA)	Interventi di manutenzione straordinaria	30.000
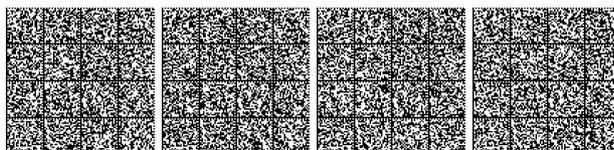
46	Parrocchia S. Michele Arcangelo - San Michele Salentino (BR)	Interventi di manutenzione straordinaria	50.000
47	Parrocchia San Giovanni Evangelista -Bonea - Vico Equense (NA)	Lavori di manutenzione straordinaria	15.000
48	Parrocchia San Giovanni Maria Vianney - Palermo (PA)	Completamento Chiesa e complesso parrocchiale	100.000
49	Parrocchia San Leone II - Gragnano (NA)	Interventi di manutenzione straordinaria	10.000
50	Parrocchia San Nicolò di Bari Chiesa Madre - Ribera (AG)	Interventi di manutenzione straordinaria della chiesa e locali annessi di San Pellegrino	20.000
51	Parrocchia San Silvestro Papa - Montefalcone nel Sannio (CB)	Completamento centro sociale	50.000
52	Parrocchia Santa Cecilia - Milano	Lavori di restauro e conservazione	10.000
53	Parrocchia Santa Margherita - Modica (RG)	Completamento del centro polivalente	100.000
54	Parrocchia Santa Maria delle Grazie - Lentiscosa - Camerota (SA)	Interventi di manutenzione straordinaria	10.000
55	Parrocchia Sant'Anna - Pioppo - Monreale (PA)	Interventi di manutenzione straordinaria	30.000
56	Provincia di Catanzaro	Realizzazione voliere del Centro recupero animali selvatici	100.000
57	Provincia di Catanzaro	Riqualificazione ambientale del Parco della Biodiversità Mediterranea	150.000
58	Provincia di Catanzaro	Realizzazione e fornitura di un volume per il Parco della Biodiversità Mediterranea	50.000
59	Scuola di formazione e perfezionamento in neuroscienze - Onlus -Impruneta (FI)	Acquisto attrezzature	10.000
60	Società di mutuo soccorso bocciofila cavorettese - Torino	Restauro e risanamento facciate	30.000
61	Terra Siculianese onlus - Siculiana (AG)	Interventi di manutenzione straordinaria e acquisto attrezzature	10.000
62	U.N.A. Onlus sede di Genova (GE)	Realizzazione tettoie box canile municipale gestito da U.N.A.	20.000
63	Un sogno per domani onlus - S. Antonio Abate (NA)	Acquisto di beni e attrezzature per potenziamento attività	15.000
		TOTALE	**2.665.000**

11A07685
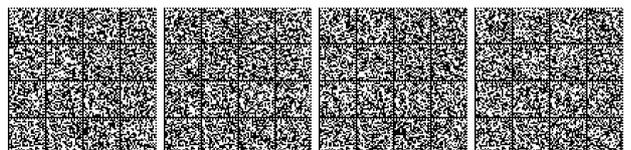
DECRETO 17 maggio 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni relativi all'emissione del 16 maggio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 39433 del 6 maggio 2011, che ha disposto per il 16 maggio 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 39433 del 6 maggio 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 maggio 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 maggio 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 2,106. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,909.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,859 ed a 3,103.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A07769

DECRETO 8 giugno 2011.

Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e del'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'art. 25, recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del citato regolamento (CE) n. 1606/2002;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto l'art. 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Visto, in particolare, il comma 60 dell'art. 1 della medesima legge n. 244 del 2007 che demanda l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 26 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante proroghe onerose di termini;

Visto, in particolare, il comma 28 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che demanda l'emanazione delle disposizioni di coordinamento previste dall'art. 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto 1° aprile 2009, n. 48, recante «Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali»;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 60 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato che i regolamenti UE che hanno adottato taluni principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, entrati in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, sono i seguenti:

regolamento (CE) n. 53/2009 del 21 gennaio 2009 che ha recepito le modifiche apportate allo IAS 32 e allo IAS 1;

regolamento (CE) n. 69/2009 del 23 gennaio 2009 che ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 1 e allo IAS 27;

regolamento (CE) n. 70/2009 del 23 gennaio 2009 che ha adottato i «Miglioramenti agli IFRS», al fine di

semplificare e chiarire i principi contabili internazionali e ha recepito le modifiche apportate ad alcuni principi contabili internazionali;

regolamento (CE) n. 254/2009 del 25 marzo 2009 che ha adottato l'IFRIC 12 («Accordi per servizi in concessione») e ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 1, all'IFRIC 4 e al SIC 29;

regolamento (CE) n. 460/2009 del 4 giugno 2009 che ha adottato l'IFRIC 16 («Coperture di un investimento netto in una gestione estera»);

regolamento (CE) n. 494/2009 del 3 giugno 2009 che ha recepito le modifiche apportate allo IAS 27 e ha recepito le modifiche apportate ad alcuni principi contabili internazionali ed al SIC-7;

regolamento (CE) n. 495/2009 del 3 giugno 2009 che ha adottato l'IFRS 3 («Aggregazioni aziendali») e ha recepito le modifiche apportate ad alcuni principi contabili internazionali e all'IFRIC 9;

regolamento (CE) n. 636/2009 del 22 luglio 2009 che ha adottato l'IFRIC 15 («Accordi per la costruzione di immobili»);

regolamento (CE) n. 824/2009 del 9 settembre 2009 che ha recepito le modifiche apportate allo IAS 39 e all'IFRS 7;

regolamento (CE) n. 839/2009 del 15 settembre 2009 che ha recepito le modifiche apportate allo IAS 39;

regolamento (CE) n. 1136/2009 del 25 novembre 2009 che ha adottato l'IFRS 1 ristrutturato;

regolamento (CE) n. 1142/2009 del 26 novembre 2009 che ha adottato l'IFRIC 17 («Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide») e ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 5 e allo IAS 10;

regolamento (CE) n. 1164/2009 del 27 novembre 2009 che ha adottato l'IFRIC 18 («Cessioni di attività da parte della clientela») e ha recepito le modifiche apportate all'IFRIC 18 e all'IFRS 1;

regolamento (CE) n. 1165/2009 del 27 novembre 2009 che ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 4 e all'IFRS 7;

regolamento (CE) n. 1171/2009 del 30 novembre 2009 che ha recepito le modifiche apportate all'IFRIC 9 e allo IAS 39;

regolamento (CE) n. 1293/2009 del 23 dicembre 2009 che ha recepito le modifiche apportate allo IAS 32;

regolamento (UE) n. 243/2010 del 23 marzo 2010 che ha adottato i «Miglioramenti agli IFRS», al fine di semplificare e chiarire i principi contabili internazionali e ha recepito le modifiche apportate ad alcuni principi contabili internazionali;

regolamento (UE) n. 244/2010 del 23 marzo 2010 che ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 2;

regolamento (UE) n. 550/2010 del 23 giugno 2010 che ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 1;

regolamento (UE) n. 574/2010 del 30 giugno 2010 che ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 1 e all'IFRS 7;

regolamento (UE) n. 632/2010 del 19 luglio 2010 che ha adottato lo IAS 24 rivisto ed ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 8;

regolamento (UE) n. 633/2010 del 19 luglio 2010 che ha recepito le modifiche apportate all'IFRIC 14;

regolamento (UE) n. 662/2010 del 23 luglio 2010 che ha adottato l'IFRIC 19 («Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale») ed ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 1;

Ritenuta l'opportunità di emanare le seguenti disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformità ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel comma 28 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nel presente decreto, si intendono per:

a) IAS/IFRS: i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b) soggetti IAS: i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

c) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) decreto IRAP: il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 2.

Prospetto delle altre componenti di conto economico - OCI

1. I componenti reddituali fiscalmente rilevanti, imputati direttamente al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui i componenti di cui al periodo precedente assumono rilievo fiscale solo per effetto dell'imputazione a conto economico.

2. I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componen-

ti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al decreto IRAP indipendentemente dall'imputazione a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI).

Art. 3.

Classificazione degli immobili

1. Gli immobili classificati ai sensi dello IAS 16, dello IAS 40 o dell'IFRS 5 si considerano strumentali solo se presentano i requisiti di cui all'art. 43 del testo unico.

2. È esclusa la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2, IAS 16, IAS 40 o dell'IFRS 5 in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS.

Art. 4.

Riclassificazione delle attività finanziarie

1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.

2. Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.

3. La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai fini di cui alla lettera *a)* e *b)* dell'art. 87 del TUIR e si applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1-*bis* dell'art. 110.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle classificazioni di uno strumento finanziario effettuate a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in continuità di valori fiscali che comportano il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso. In tale ipotesi, il differenziale tra il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, individuato alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, e quello fiscalmente riconosciuto prima dell'operazione di riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39 secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della nuova classificazione, incluse le disposizioni di cui all'art. 109, commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* del testo unico.

Art. 5.

Strumenti finanziari

1. Indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano:

a) similari alle azioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 44 del testo unico;

b) similari alle obbligazioni gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 44 del testo unico.

2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 109 del testo unico anche alle remunerazioni dovute sugli strumenti finanziari di cui al comma precedente.

3. Alle remunerazioni degli strumenti finanziari di cui alla lettera *b)* del comma 1 imputate a patrimonio netto si applicano le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art. 109 del testo unico.

4. Nell'ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte in bilancio a fronte delle relative assegnazioni concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui le predette assegnazioni hanno generato componenti negativi che hanno assunto rilievo fiscale.

Art. 6.

Operazione con pagamento basato su azioni per servizi forniti da dipendenti

1. I componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell'IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell'art. 83 del testo unico.

2. I maggiori valori delle partecipazioni iscritti ai sensi dell'IFRS 2 a seguito di un'operazione con pagamento basato su azioni, regolata con propri strumenti rappresentativi di capitale a favore di altra entità del gruppo che acquisisce i servizi forniti dai propri dipendenti, incrementano il costo della partecipazione sia ai fini IRES che IRAP.

Art. 7.

Operazioni di copertura

1. Si considerano con finalità di copertura, ai fini dell'art. 112 del testo unico, le operazioni designate di copertura in conformità allo IAS 39 e le operazioni attuate mediante il ricorso alla fair value option ai sensi dello IAS 39, par. 9, lettera b (i), per ridurre un'asimmetria contabile nella valutazione delle attività e passività finanziarie.

2. Si considerano con finalità di copertura, ai fini dell'art. 112 del testo unico, anche le operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile, ai sensi dei paragrafi da 72 a 80 dello IAS 39.
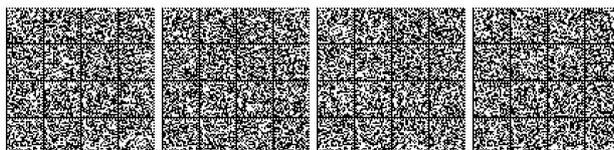
3. In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalità di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 112 del testo unico.

4. La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.

Art. 8.

Beni gratuitamente devolvibili

1. Le attività immateriali iscritte in bilancio ai sensi di quanto disposto dall'IFRIC 12 rientrano tra i beni gratuitamente devolvibili di cui agli articoli 104 e 107, comma 2, del testo unico.

2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie che adottano gli IAS i componenti negativi rilevati ai sensi del paragrafo 21 dell'IFRIC 12 si considerano accantonamenti ai fondi di ripristino o di sostituzione di cui al comma 2 dell'art. 107 del testo unico.

3. In deroga al primo comma, le quote di ammortamento dei beni immateriali, iscritti ai sensi di quanto disposto dall'IFRIC 12, relativi ad accordi per i servizi in concessione che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività regolate si considerano deducibili ai sensi dell'art. 102-*bis* del testo unico.

Art. 9.

Accantonamenti

1. Si considerano accantonamenti i componenti reddituali iscritti in contropartita di passività di scadenza o ammontare incerti che presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorché disciplinate da uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37.

2. Si considerano, altresì, accantonamenti gli oneri derivanti dall'attualizzazione delle passività di cui al comma precedente.

3. Gli accantonamenti di cui ai commi precedenti sono deducibili se rientranti tra quelli di cui all'art. 107, commi da 1 a 3, del testo unico.

Art. 10.

Ammortamento beni immateriali a vita utile indefinita

1. A prescindere dall'imputazione al conto economico, la deduzione del costo dei beni immateriali a vita utile indefinita è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini IRES, dai commi 1 e 3 dell'art. 103 del testo unico ed, ai fini IRAP, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.

Art. 11.

Regole di compatibilità della disciplina del riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili

1. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, come attuate con il decreto del 30 luglio 2009, nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 8, le divergenze di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 sono riallineabili secondo le disposizioni del medesimo art. 15 e del decreto del 30 luglio 2009, se la ricostruzione retrospettiva delle stesse è compatibile con la predetta disciplina del riallineamento.

2. Fermo restando l'avvenuto esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, al fine di garantire la compatibilità di cui al comma precedente, è consentito l'esercizio della medesima opzione, secondo le disposizioni di attuazione del decreto 30 luglio 2009, con le modalità individuate nel successivo comma.

3. Il saldo negativo di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile dell'esercizio in cui è esercitata l'opzione per il riallineamento e nei successivi fino ad un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni oggetto di riallineamento. Resta fermo che se tale numero è inferiore a quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, il saldo negativo concorre alla formazione dell'imponibile secondo le modalità indicate nel medesimo comma.

Art. 12.

Decorrenza delle disposizioni del presente decreto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

2. Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2010 sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. I valori fiscali delle attività e passività determinati in base alla corretta applicazione della disciplina dell'IRES e dell'IRAP, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello in corso al 31 dicembre 2010, assumono rilievo ancorché determinati con modalità non coerenti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A07839

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 dicembre 2010.

Soppressione dello stabilimento del genio di Pavia.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINAMZE

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, che conferisce delega al Governo per procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del citato decreto legislativo n. 459 del 1997 e, in particolare, l'art. 3, comma 2, concernente l'individuazione degli enti dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa posti alle dipendenze del segretario generale della difesa, tra i quali figura in tabella C ivi annessa lo stabilimento del genio di Pavia;

Visto in particolare, l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 459 del 1997, concernente la disciplina dei procedimenti di dismissione e dei provvedimenti di chiusura degli enti dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa:

Visto il regolamento concernente attribuzioni dei vertici militari, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera *h)*, numero 7), come integrato dall'art. 2, comma 4, lettera *d)*, del decreto Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, che attribuisce al VI reparto del segretariato generale della difesa il compito di gestire l'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

Considerato che lo stabilimento del genio di Pavia non è più idoneo a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le attuali esigenze e finalità istituzionali di difesa, in quanto i relativi compiti, nel quadro del processo di riduzione e riorganizzazione dell'assetto complessivo delle Forze armate, sono utilmente svolti da altri organismi tecnico-logistici militari, né risulta possibile o conveniente assegnare una nuova missione allo stesso stabilimento;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con riguardo al piano esecutivo di reimpiego, presso altri enti del Ministero della difesa ovvero altre pubbliche amministrazioni, del personale civile già in servizio allo stabilimento del genio di Pavia;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Chiusura dell'ente

1. Lo stabilimento del genio di Pavia è soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Art. 2.

Definizione dei procedimenti residuali

1. Il segretario generale della difesa, tramite il dipendente VI reparto citato in premessa, dispone per la definizione dei procedimenti in corso presso lo stabilimento del genio di Pavia, da portare a compimento entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 dicembre 2010

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 8, foglio n. 203

11A07291

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Rexho Bledar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Rexho Bledar, nato il 17 aprile 1979 a Sarande (Albania) cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo

n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Rexho Bledar è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Bologna in data 19 febbraio 2007;

Considerato che è iscritto presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 3 ottobre 2009;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 6 ottobre 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa comprendente anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che il sig. Rexho Bledar è in possesso di un permesso soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla questura di Bologna del 19 giugno 2008 con scadenza del 18 giugno 2013 per lavoro autonomo;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Rexho Bledar, nato il 17 aprile 1979 a Sarande (Albania) cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 5 aprile 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07293

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ueno» a nome dell'Impresa Green Ravenna S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 luglio 2009 presentata dall'Impresa Green Ravenna S.r.l. con sede legale in Ravenna, via Matteotti 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GR-0912 contenente la sostanza attiva rame solfato tribasico;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza attiva rame solfato tribasico, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 novembre 2016, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 2009;

Considerato che per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame solfato tribasico occorre adempiere alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 maggio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 18 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in UENO;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Green Ravenna S.r.l. con sede legale in Ravenna, via Matteotti n. 16, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato UENO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. in Cotignola (Ravenna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14782.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Etichetta / Foglio illustrativo

UENO

Fungicida rameico in formulazione liquida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Rame metallo g 15,2 (= 195 g/l)
(sotto forma di rame solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16 – 48100 Ravenna
Sede amministrativa: Tel +39 0541 48.54.21

Officina di produzione:
STI – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione n. xxxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 20

Partita n.

Prescrizioni supplementari:
Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico, renale, e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione lattoalbuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, pencillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche del preparato
Fungicida a base di solfato di rame tribasico.

Avvertenze agronomiche
Avvertenze: i semi trattati e residuati della semina non devono essere destinati all'alimentazione umana, del bestiame, degli animali domestici e della selvaggina. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

Campi e dosi di impiego

Fruttiferi
Vite - Peronospora, Black-rot: 300 – 500 ml/hl - Intervenire ogni 7 - 10 giorni dalla formazione degli acini a 20 giorni dalla vendemmia. In caso di forte attacco attenersi alla dose massima e ridurre l'intervallo del trattamento.
Mandorlo - Corineo, Fusicocco, Bolla, Monilia, Cancri rameali: 700-800 ml/hl Trattamenti autunno-invernali con piante in pieno riposo vegetativo. Cancro batterico da *Pseudomonas syringae*: 600-700ml/hl Trattamenti alla caduta foglie.
Olivo - Occhio del pavone, Fumaggine, Lebbra, Rogna, Batteriosi: 500-600 ml/hl; Trattamenti autunnali, in pre-fioritura e in vegetazione.
Agrumi - Mal secco, Allupatura, Fumaggini, Antracnosi, Batteriosi: 500-600 ml/hl; Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità dell'attacco.
Noce – Antracnosi: 650ml/hl; Intervenire in vegetazione con trattamenti primaverili e alle dosi più ridotte. Batteriosi (azione collaterale): 200-300 ml/hl Nei trattamenti primaverili estivi.
Ortaggi (cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi – freschi – ortaggi a stelo escluso gli asparagi) - Peronospora, Alternaria, Septoria, Cladosporiosi, Antracnosi, Ruggini, Bremia, Cercospora, Phoma, azione collaterale su Sclerotina: 300-400 ml/hl; In vegetazione, iniziare le applicazioni al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo della malattia, proseguendole ad intervalli di 7-12 giorni, in funzione dell'andamento climatico e dello sviluppo della vegetazione. Per le colture trapiantate iniziare le applicazioni dopo il trapianto ad intervalli di 7-12 giorni in funzione delle condizioni climatiche. Batteriosi: 400-500 ml/hl
Oleaginose - Peronospora, Antracnosi: 5 l/ha
Colture a pieno campo
Tabacco - Peronospora, Antracnosi: 400 ml/hl; In vegetazione.
Cereali - Ruggine, Septoria: 800/ml/hl; In vegetazione, iniziando i trattamenti al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo delle malattie.
Riso – Disalgante: 4-5 l/ha;Trattamento delle risaie.
Cereali – Carie: 100 ml/q.le;Disinfezione dei semi (conciante-escluso mais, sorgo, riso).
Floreali, ornamentali, forestali
Floreali, ornamentali - Ticchiolatura, Peronospora, Ruggine, Septoria, Sclerotinia, Antracnosi, Batteriosi: 300-400 ml/hl; In vegetazione, iniziando i trattamenti al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo delle malattie.
Forestali - Cancri rameali: 400-500 ml/hl; In vegetazione, iniziando i trattamenti al verificarsi delle condizioni per lo sviluppo delle malattie.
Cipresso – Cancro: 500-600ml/hl; In pieno inverno alle dosi più elevate e in trattamenti primaverili-estivi.
Rosa - Peronospora, Ticchiolatura, Ruggine: 300 ml/hl; Verificare preventivamentela selettività varietale.
Ciclamino - Antracnosi, Maculatura fogliare: 300 ml/hl; Applicazioni settimanali.

Preparazione della poltiglia - Agitare bene il prodotto prima dell'uso. Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.
Compatibilità - Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario. Miscelare il prodotto con altri formulati solo se vi è evidenza di sufficiente sicurezza di compatibilità; è comunque consigliabile procedere ad una prova preventiva per sincerarsi che i prodotti che si vogliono associare non presentino incompatibilità chimico-fisica.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Non trattare durante la fioritura. Non trattare piante in condizioni di stress o in caso di forti escursioni termiche. Su pesco, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili il prodotto può essere tossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Trattare utilizzando dosi molto ridotte ed in momenti di non forte escursione termica.
Mele cuprosensibili: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana.
Pere cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott.Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere il trattamento 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

UENO

Fungicida rameico in formulazione liquida

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Rame metallo g 15,2 (= 195 g/l)
(sotto forma di rame solfato tribasico)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti,16 – 48100 Ravenna
Sede amministrativa: Tel +39 0541 48.54.21

Officina di produzione:
STI – Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione n. xxxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 10, 20, 50, 100

Partita n.
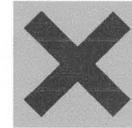
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
1 3 GEN. 2011

11A07292
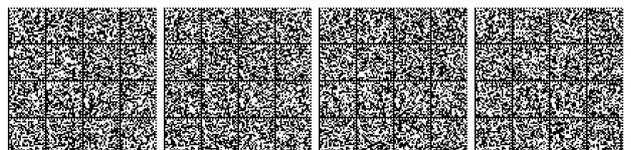
DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Erika Gamper, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 24 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Erika Gamper nata a Cles (Trento) (Italia) il giorno 30 marzo 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom-Tierärztin» rilasciato in data 30 novembre 2008 dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplom-Tierärztin» rilasciato dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria - in data 30 novembre 2008 alla sig.ra Erika Gamper, nata a Cles (Trento) (Italia) il giorno 30 marzo 1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Erika Gamper è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07289

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vanessa Frisch, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vanessa Frisch nata a Bressanone (Italia) il giorno 05 febbraio 1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der Zahneilkunde» rilasciato in data 27 settembre 2010 dalla Medizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Doktorin der Zahneilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Wien - Austria - in data 27 settembre 2010 alla sig.ra Vanessa Frisch, nata a Bressanone (Italia) il giorno 5 febbraio 1981, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Vanessa Frisch è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07290

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Florian Laimer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 24 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Florian Laimer nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 25 dicembre 1981, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom-Tierärzt» rilasciato in data 30 ottobre 2009 dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Diplom-Tierärzt» rilasciato dalla Veterinärmedizinische Universität Wien - Austria, in data 30 ottobre 2009 al sig. Florian Laimer, nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 25 dicembre 1981, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Florian Laimer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07294

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anamaria Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anamaria Popa nata a Satu Mare (Romania) il giorno 29 ottobre 1977, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licentă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 26 settembre 2002 con il n. 271 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Juliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la documentazione esibita dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta documentazione si evince che la sig.ra Mureşan Anamaria, nata a Satu Mare (Romania) il giorno 29 ottobre 1977, titolare del titolo di «Diploma de Licentă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Juliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania, in data 26 settembre 2002 con il n. 271 è la stessa persona di Popa Anamaria e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licentă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Juliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania, in data 26 settembre 2002 con il n. 271 alla sig.ra Anamaria Popa, nata a Satu Mare (Romania) il giorno 29 ottobre 1977, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Anamaria Popa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07295

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 10 febbraio 2011.

Direttiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Agli Enti pubblici assicurativi e previdenziali

Alle Casse private

e, p.c.: *All'Agenzia del demanio*

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1. Introduzione.

Le recenti disposizioni normative, introdotte dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nel settore degli investimenti degli Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, fissano alctme disposizioni che rendono necessario il coordinamento delle azioni ivi previste.

Il comma 4 dell'art. 8 del suddetto decreto-legge prevede che, fatti salvi gli investimenti da effettuare in via indiretta in Abruzzo, gli Enti previdenziali pubblici devono destinare le restanti risorse all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno fissate le modalità di attuazione dei suddetti investimenti, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Il comma 8 dell'art. 8 del citato decreto-legge attribuisce natura strumentale agli immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati per la cui realizzazione gli Enti previdenziali pubblici effettuano investimenti in forma diretta e indiretta anche mediante l'istituto della permuta di immobili di proprietà. In caso di alienazione di immobili strumentali, i suddetti Enti possono utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare a sede di poli logistici integrati, riversando alla Tesoreria dello Stato le eventuali somme residue. È prevista l'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei piani relativi agli investimenti finalizzati alla realizzazione dei poli logistici integrati nonché dei criteri di defininizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento dei poli logistici integrati.

Il comma 9 del citato art. 8, inserendo un nuovo periodo al comma 222 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevede che anche gli Enti previdenziali pubblici effettuino entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà strumentali e in godimento a terzi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sarà fissata la disciplina delle modalità con cui effetuare la ricognizione degli immobili.

Il comma 15 prevede che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli Enti pubblici e privati che gestiscono fonte obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo delle somme provenienti dalla vendita di immobili o di quote di fondi immobiliari sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sarà verificato il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica delle suddette operazioni.

In attesa dell'emanazione dei suddetti decreti, la presente direttiva delinea le modalità di coordinamento, con particolare riguardo a:

lo sviluppo della razionalizzazione logistica delle strutture territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati. attraverso un coordiromento ed una finalizzazione delle politiche di investimento e di gestione del patrimonio strumemale;

lo sviluppo dell'azione di coordinamento dell'Agenzia del demanio relativamente all'attività di censimento degli immobili che gli Enti dovranno effettuare e la collaborazione che l'Agenzia stessa assicurerà nell'elaborazione dei piani di razionalizzazione logistica delle amministrazioni dello Stato;

le finalità di carattere sociale volte, comunque, a utilizzare il patrimonio in maniera efficiente, migliorando al contempo il risultato per le pubbliche amministrazioni nel loro complesso.

La presente direttiva stabilisce, inoltre, criteri generali a cui gli Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza si ispireranno nell'assumere decisioni in merito all'investimento dei fondi disponibili (gestione dei flussi) e alla gestione del patrimonio accumulato sino ad oggi (riorganizzazione degli stock), anche attraverso specifiche previsioni nell'ambito dei propri regolamenti.

In sintesi, la presente direttiva fornisce indicazioni su:

l'individuazione e l'utilizzo sistematico e trasparente di un'analisi del rischio e, ove possibile, di adeguati indicatori del livello di rischio nella valutazione delle opportunità di investimento e delle operazioni di disinvestimento in relazione alle passività e al patrimonio, per una gestione sempre più integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo, tenuto presente l'orizzonte temporale di riferimento;

il confronto del rendimento e del rischio del patrimonio con gli analoghi parametri dei titoli di Stato, come prima verifica dell'efficacia della gestione patrimoniale;

il confronto tra differenti soluzioni gestionali degli immobili posseduti con l'obiettivo del massimo efficientemento della gestione del patrimonio immobiliare;

la massima trasparenza e pubblicità sui criteri di selezione degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni e sui relativi risultati gestionali;

l'adozione di misure volte a minimizzare e gestire le diverse tipologie di rischio - quali, ad esempio, di liquidità, di mercato, legale e di mala gestio - e a garantire il corretto svolgimento del mandato gestorio, prevedendo ed eliminando i potenziali conflitti di interesse.

2. Indicazioni specifiche per i soli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza

a) Piani di investimento.

Per gli Enti pubblici previdenziali e assistenziali vigilati, le risorse finanziarie relative all'attuazione dell'art. 8, comma 4, dovranno essere assicurate nel rispetto dci saldi strutturali di finanza pubblica e nei limiti quantitativi fissati dall'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Gli obiettivi strategici dovranno essere:

a) il raggiungimento dell'interesse pubblico:

b) la riduzione complessiva dei costi di gestione e di locazione delle pubbliche amministrazioni;

c) lo sviluppo di immobili gestiti da Amministrazioni o Enti pubblici.

A tal fine, si richiama anche quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, laddove si prevede che «le gestenti risorse (quelle non destinate all'Abruzzo) sono destinate dai predetti Enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio».

Pertanto, gli Enti in argomento comunicano, entro il 31 gennaio 2011, le somme messe a disposizione per gli interventi destinati alla Regione Abruzzo ai sensi

dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convenito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, e le somme residue disponibili per l'acquisto degli immobili, il cui utilizzo è vincolato all'emanazione del decreto previsto dalla norma. Per gli eventi sismici in Abruzzo, gli stessi Enti dovranno comunicare ai Ministeri vigilanti, con cadenza trimestrale, gli impegni od i pagamenti effettuati per tipologia di spesa.

Sulla base delle esigenze rilevate dall'Agenzia del demanio e delle risorse comunicate. verranno fornite agli Enti indicazioni relative agli eventuali immobili di proprietà di terzi da acquistare e destinare ad uso strumentale per le amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, dando priorità alle sinergie e alle possibili razionalizzazioni logistiche e funzionali integrate Int le pubbliche amministrazioni interessate cd in particolare ai poli logistici integrati.

b) Poli logistici integrali.

Il progetto dei poli logistici integrati deve costituire la priorità nell'ambito della programmazione degli investimenti degli Enti previdenziali ed assistenziali pubblici al fine di assicurare la razionalizzazione e la riorganizzazione delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti stessi. consentendo sinergie funzionali che miglioreranno significativamente la qualità dei servizi erogati dalle predette Amministrazioni, nonché il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di razionalinazione contenuti, da ultimo, nel decreto-legge n. 78 del 2010.

Per una pronta attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, relativamente alla costituzione dei poli logistici integrati, per le sedi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Enti assicurativi e previdenziali vigilati è in via di emanazione il decreto interministeriale previsto dalla stesso legge n. 172 del 2009 nel quale sono individuati gli ambiti e il modello organizzativo di sinergie logistiche e funzionali.

Gli Enti dovranno predispone un piano di investimento per l'acquisto o la costruzione delle sedi uniche e la possibile dismissione dei beni strumentali non più necessari allo svolgimento delle funzioni amministrative nelle singole province, previa verifica a cura dell'Agenzia del demanio. dell'impossibilità di utilizzo degli immobili da dismetterc da pale di altre Pubbliche Amministrazioni.

I piani dovranno essere inviati per l'appmvazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato Ispettorati generali IGF e IGECOFIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale. I singoli Enti stipuleranno successivamente apposite convenzioni per regolare le attività all'interno dei poli logistici integrati e per la suddivisione degli oneri e dei canoni di locazione.

Per consentire un adeguato controllo del rispetto dei saldi di finanza pubblica sulla complessiva programmazione degli investimenti, si fa presente che i piani relativi ai commi 4 e 8, così come quello richiamato nel decreto interministeriale del 10 novembre 2010 relativo al comma 15 del medesimo art. 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, devono essere comunicati ai Ministeri vigilanti entro il 30 novembre. In fase di prima attuazione, la comunicazione dei suddetti piani dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2011.

Si ricorda, infine, che per gli immobili retrocessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 43-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, occorre procedere alla loro dismissionc nel rispetto delle procedure ivi previste e favorendo soluzioni transattive che consentano di stipulare contratti di compravendita che prevedano un corrispettivo pari al valore di mercato dell'immobile, determinato a suo tempo dall'Agenzia del territorio, con il versamento di una quota parte di tale prezzo.

La corresponsione del saldo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, sarà legata alla risoluzione in sede giurisdizionale delle cause pendenti. In questo modo, l'Ente incasserà uno parte del valore degli immobili. senza rinunciare ai propri interessi che verranno tutelati nelle opportune sedi.

c) Censimento del patrimonio immobiliare.

L'art. 8, comma 9, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che gli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con la specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. Detta ricognizione sarà effettuata con specifiche modalità precisate con dcereto interministeriale. Essa è preliminare a qualsiasi attività di valorizzazione e, pertanto, deve essere conclusa prima di valutare possibili alternative di valorizzazione.

Al fine di consentire l'avvio immediato della razionalizzazione volta a conseguire gli obiettivi di risparmio programmati, per quanto riguarda i rispettivi beni strumentali. gli Enti previdenziali e assistenziali pubblici dovranno fornire, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente direniva. all'Agenzia del demanio le risultanze della ricognizione del loro patrimonio immobiliare ad uso strumentale.

Sarà possibile in questo modo avere un quadro di riferimento per operar: la razionalizzazione logistica degli edifici strumentali delle Pubbliche Amministrazioni e la creazione dci poli logistici integrati per la realizzazione di consistenti risparmi legati, nella seconda ipotesi, al raggiungimento degli obiettivi finanziari di cui all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

d) Trasparenza nella gestione del patrimonio immobiliare.

In relazione ai criteri di selezione degli investimenti e dei soggetti coinvolti nelle relative operazioni si richiama il rispetto dei principi di trasparenza u pubblicità. In particolare, nel caso degli immobili già posseduti, le diverse soluzioni gestionali che verranno identificate dovranno tener conto dell'esigenza della massima trasparenza e della riduzione dei costi. Gli Enti in questione dovranno valutare comparativamente modalità di gestione interna

da confrontare con soluzioni esterne, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza ed imparzialità. Gli Enti potranno elaborare mediante proprio regolamento specifiche procedure di selezione trasparenti che tengano conto della particolare tipologia di servizi acquistati e delle peculiarità dei soggetti appaltanti.

Nella scelta sia del socio privato e panna industriale sia della S.O.R., gli Enti dovranno attenersi ai tritai di prudenzialità e di concorrenza.

Al fine di attuare la massima trasparenza sui processi di gestione delle quote del fondo immobiliare degli Enti pubblici vigilati e per una maggiore tutela degli interessi pubblici sottostanti, qualsiasi modifica relativa alle quote di partecipazione dei menzionati Enti pubblici deve essere basata su di un'analisi di asset allocation e sottoposta preventivamente al parere dei rispettivi Collegi sindacali. Tale decisione dovrà essere improntata ai principi di efficacia, prudenza e trasparenza nonché al contenimento dei costi. Gli esiti delle suddette valutazioni e decisioni sono comunicati aí Ministeri vigilanti.

Alla luce di quanto rappresentato, le modifiche relative alla partecipazione in società di gestione del risparmio sono imprnntatc agli stessi principi e sottoposte al parere preventivo dei collegi sindacali.

In considerazione della finalità pubblica degli Enti e degli investimenti da essi promossi, tutte le operazioni di modifica del patrimonio dei fondi e i relativi atti propedeutici (regolamenti di gestione, relazioni sulle stime, etc.) dovranno rispettare i principi sulla *total disclosure*.

3. Indicazioni per Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza. Verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Con riferimento al comma 15 del citato art. 8, gli Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza dovranno elaborare e presentare piani di investimento triennali secondo la tempistica e le modalità previste del decreto interministeriale del 10 novembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, debitamente registrato presso la Corte dei conti; il predetto decreto quadro disciplina, altresì, il regime cui sono sottoposte le operazioni avviate in forza di previgenti normative o per effetto di delibere assunte entro il 31 maggio 2010 dai competenti organi dei predetti Enti e indica le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica.

Si ritiene opportuno rilevare che i suddetti piani di investimento, al fine di consentire la valutazione degli impatti sui saldi strutturali di finanza pubblica degli stessi, dovranno scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio. Questo per aver contezza della circostanza che tali piani siano parte di una strategia finalizzata a contribuire alla copertura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dovute, ovvero, per le Casse privatizzate, all'equilibrio di bilancio richiamato dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994. n. 509 e, pertanto, al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Una prima verifica di tale rispetto sarà il confronto del rendimento e del rischio degli investimenti con quelli dei titoli di Stato italiani, dovendosi attentamente valutare, sul piano economico-finanziario, la presenza di rendimenti del patrimonio, corretti per il rischio, inferiori al costo di finanziamento dello Stato. Il punto di partenza della redazione dei suddetti piani è, quindi, un'analisi integrata delle poste dell'attivo e del passivo, che comprenda una valutazione delle opportunità di investimento, tenuto conto del profilo di rischio del patrimonio e del differenziale tra prestazioni e contributi che nell'arco temporale di riferimento potrebbero generarsi in base alle proiezioni contenute nel bilancio tecnico. Ciò richiede, ove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo di indicatori di rischio per i quali occorre fissare limiti massimi - non solo per gli investimenti. ma anche per tutte le voci che vanno a formare il bilancio tecnico.

Successivamente all'individuazione della quota ottimale da investire nell'immobiliare, occorrerà procedere alla scelta dello strumento con il quale realizzare l'investimento che meglio risponde alle esigenze del singolo Ente.

Nella determinazione delle operazioni di acquisto e vendite degli immobili, richiamale dall'art. 8, comma 15, del decreto-legge in argomento, gli Enti dovranno tenere conto della quota di patrimonio già investita in immobili/quote di fondi immobiliari considerando anche le finalità di carattere sociale in grado di assicurare un ritorno chc consenta di non ridurre il valore reale del patrimonio dell'Ente.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 159

11A07412
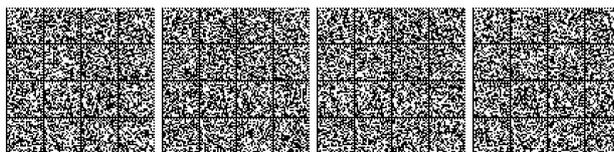
DECRETO 30 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della Società Ocean Airlines SpA. (Decreto n. 59701).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni, che stabilisce: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Visto il decreto n. 48303 del 25 novembre 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 luglio 2008, in favore di 63 lavoratori dipendenti della società «Ocean Airlines S.p.a.» in fallimento, unità in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 novembre 2009 all'8 maggio 2010;

Visto l'accordo in data 10 marzo 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Ocean Airlines S.p.a.» in fallimento, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per 24 mesi, dal 9 maggio 2010 all'8 maggio 2012, in favore di un numero massimo di 43 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 53040 del 12 luglio 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 marzo 2010, in favore di 43 lavoratori dipendenti della società «Ocean Airlines S.p.a.» in fallimento, unità in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 maggio 2010 all'8 novembre 2010;

Visto il decreto n. 55866 del 7 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 marzo 2010, in favore di 43 lavoratori dipendenti della società «Ocean Airlines S.p.a.» in fallimento, unità in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 novembre 2010 all'8 maggio 2011;

Vista l'istanza con la quale la società «Ocean Airlines S.p.a.» in fallimento, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il periodo dal 9 maggio 2011 all'8 novembre 2011, in favore di 42 lavoratori dipendenti della predetta società;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 9 maggio 2011 all'8 novembre 2011, in favore di 42 lavoratori dipendenti dalla società «Ocean Airlines S.p.a.» in fallimento, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 marzo 2010, in favore di 42 lavoratori dipendenti della società «Ocean Airlines S.p.a.» in fallimento, unità in Montichiari (Brescia), per il periodo dal 9 maggio 2011 all'8 novembre 2011.

Matricola INPS: 151380888/1513487733.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

Le società «Ocean Airlines S.p.a.» in fallimento è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato accordo governativo del 10 marzo 2010, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A07843

DECRETO 30 maggio 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della Società Alitalia Airport Spa. (Decreto n. 59695).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni, che stabilisce che «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 296/08, del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 16 settembre 2008, di ammissione della società «Alitalia Airport S.p.a.» alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Alitalia Airport S.p.a.», nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 44419 del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione della società «Alitalia Airport S.p.a.», per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Alitalia Airport S.p.a.» nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, per un totale di 3239 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44554, del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44419 del 6 novembre 2008 ed è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 3239 dipendenti a zero ore della società «Alitalia Airport S.p.a.», per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45971 del 13 maggio 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore della società «Alitalia Airport S.p.a.», per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48300 del 25 novembre 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore, appartenenti al
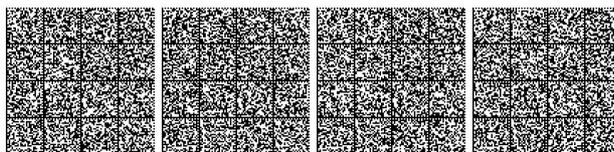
personale di terra, della società «Alitalia Airport S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52218 del 31 maggio 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società «Alitalia Airport S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 ottobre 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 55384 del 17 novembre 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 543 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società «Alitalia Airport S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011;

Vista l'istanza con la quale la società «Alitalia Airport S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011, ai sensi del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti appartenenti al personale di terra della società «Alitalia Airport S.p.a.», ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 536 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società «Alitalia Airport S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011.

Pagamento diretto: si.

Matricola INPS: 704244995.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società «Alitalia Airport S.p.a.» è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il Ministro: SACCONI

11A07844

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2011.

Cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa «Società operaia del Comune di Quarrata», con sede in Quarrata.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 che disciplina i casi per i quali lo scioglimento per atto d'autorità non prevede la fase liquidatoria per la società cooperativa;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parei espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia del 9 aprile 1998 con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese della Società Cooperativa «Società operaia del comune di Quarrata» con sede in Quarrata (Pistoia);

Vista l'istanza prot. 6232 dell'11 febbraio 2011 con la quale il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Quarrata ha informato che la Società risulta proprietaria di un bene immobile ed ha perciò richiesto la rettifica del decreto e la nomina di un liquidatore;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per la cancellazione dal Registro delle Imprese della cooperativa, mentre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità deve essere integrato con la nomina del commissario liquidatore;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto della Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia di cui sopra per la parte inerente la cancellazione dal Registro delle Imprese della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia del 9 aprile 1998 è annullato nella parte in cui dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese della Società Cooperativa «Società operaia del comune di Quarrata», con sede in Quarrata (Pistoia), codice fiscale n. 00152930475 per le motivazioni indicate in premessa e con successivo atto si provvederà alla nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A06716

DECRETO 19 aprile 2011.

Autorizzazione alla società Tecno Piemonte SpA a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 47;

Vista la domanda protocollo n. 80755, del 30 giugno 2010, della società Tecno Piemonte S.p.A., con sede in via Pizzorno, 12 - Romagnano Sesia (Novara), tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione;

Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'art. 9, punto 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto il decreto n. 164, del 15 marzo 2011, con cui la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica del Ministero dell'Interno si è pronunciata favorevolmente per il solo requisito essenziale 2;

Visto il provvedimento n. 253, del 12 gennaio 2011, con cui il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è pronunciato favorevolmente per il solo requisito essenziale 1 concernente le norme armonizzate oggetto della domanda,

Decreta:

Art. 1.

1. La società Tecno Piemonte SpA, con sede in via Pizzorno, 12 - Romagnano Sesia (Novara), è autorizzata a svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

Mandato	Norma	Prodotto	Sistema di attestazione	Requisiti abilitati
CEN M/100	EN 15037-1 : 2008	prodotti prefabbricati di calcestruzzo – solai a travetti e blocchi – parte 1 - travetti	2+	5
	EN 15258 : 2008	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – elementi per muri di sostegno	2+	3
CEN M/124	EN 12591 : 2009	bitumi e leganti bituminosi – specifiche per bitumi per applicazioni stradali	2+	3 – 4
	EN 15322 : 2009	bitumi e leganti bituminosi – quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati	2+	4
CEN M/103	EN 13165 : 2008	Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) ottenuti in fabbrica	1 - 3	3 – 5 - 6
	EN 13167 : 2008	Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica	1 - 3	3 – 5 – 6
	EN 13168 : 2008	Prodotti di lana di legno (WW) ottenuti in fabbrica	1 - 3	3 – 5 - 6
	EN 14063-1 : 2005	Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ	1 - 3	3 – 5 - 6
	EN 14316-1 : 2005	Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP)	1 - 3	3 – 5 – 6
CEN M/111	EN 14388 : 2005	Dispositivi per la riduzione del rumore del traffico stradale	3	4 - 5
CEN M/118	EN 1433 : 2004	Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni	3	3 - 4

L’autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L’attività di valutazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all’atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 3.

1. L’attività di cui all’art. 1 deve essere svolta dall’Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L’eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell’Organismo di valutazione e sono determinati ai sensi dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l’Organismo invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV – via Sallustiana, 53 – 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l’Organismo invia all’indirizzo sopra riportato una relazione sull’attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 19 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A06718

DECRETO 22 aprile 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia Montevarchi», con sede in Montevarchi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 184 del 26 aprile 2007 con il quale la società cooperativa «Edilizia Montevarchi» con sede in Montevarchi (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario Governativo nella persona del Dr. Armonioso Giovanni;

Visto il decreto ministeriale GAB n. 1157 del 10 aprile 2008 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visti i decreto direttoriale 2 aprile 2009 n. 05/SGC/2009 e decreto direttoriale 31 marzo 2010 n. 16/SGC/2010 con il quali la gestione è stata ulteriormente prorogata per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione pervenuta in data 24 marzo 2011, con la quale il Commissario Governativo chiede una ulteriore proroga del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società Cooperativa «Edilizia Montevarchi» con sede in Montevarchi (Arezzo) è prorogata fino al 31 ottobre 2011;

Art. 2.

Al dr. Armonioso Giovanni sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario Governativo, per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1;

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A06715

DECRETO 27 aprile 2011.

Autorizzazione alla società TUV ITALIA s.r.l. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui al mandato M/120.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la domanda 24 dicembre 2009, della società Tuv Italia s.r.l., con sede in via Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 10088-4:2009, EN 10088-5:2009, EN 15048-1:2007 e EN 15088:2006;

Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'art. 9, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto il provvedimento n. 3062, del 5 aprile 2011, con cui il Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è pronunciato favorevolmente per il requisito essenziale 1 delle norme armonizzate oggetto della domanda,

Decreta:

Art. 1.

1. La società Tuv Italia s.r.l., con sede in via Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), è autorizzata a svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

a) EN 15048-1:2007 – bulloneria strutturale non a serraggio controllato - parte 1 : requisiti generali. Sistema di attestazione 2+, requisito essenziale 3.

b) EN 15088:2006 – alluminio e leghe di alluminio – prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni – condizioni tecniche di controllo e di fornitura. Sistema di attestazione 2+, requisito essenziale 3.

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo di certificazione invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV – via Sallustiana, 53 – 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo di certificazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello Sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 27 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A06717

DECRETO 27 aprile 2011.

Autorizzazione alla società Tuv Italia s.r.l. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui al mandato M/124.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la domanda 14 giugno 2010, della società Tuv Italia s.r.l., con sede in via Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), tendente ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 12591:2009;

Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'art. 9, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto il provvedimento n. 3061, del 5 aprile 2011, con cui il Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si è pronunciato favorevolmente per il requisito essenziale 1 della norma armonizzata oggetto della domanda,

Decreta:

Art. 1.

1. La società Tuv Italia s.r.l., con sede in via Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), è autorizzata a svolgere attività di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione secondo le norme, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:

a) EN 12591:2009 – bitume e leganti bituminosi – specifiche per bitumi per applicazioni stradali. Sistema di attestazione 2+, requisiti essenziali 3 e 4.

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo di certificazione invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - via Sallustiana, 53 - 00187 - Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo di certificazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento

di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 27 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A06719

DECRETO 18 maggio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C.O.M. - Società cooperativa ortofrutticola meridionale a r.l.», in Rosarno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.M. GAB. n. 527 del 25 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «C.O.M. - Società Cooperativa Ortofrutticola Meridionale a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Gioia Assunta ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 6 aprile 2011 con la quale il commissario liquidatore dott.ssa Gioia Assunta dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Antonio Musio, nato a Salerno il 6 novembre 1971 e residente in Pellezzano (Salerno), Via Sandro Pertini n.11 è nominato commissario liquidatore della società «C.O.M. - Società Cooperativa Ortofrutticola Meridionale a r.l.» con sede in Rosarno (Reggio Calabria), C.F. 00917470809, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente D.M. GAB. n. 527 del 25 settembre 2007 in sostituzione della dott.ssa Gioia Assunta, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07491

DECRETO 18 maggio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Coop. La Ville - S.c.r.l.», in Montecorvino Pugliano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.M. 29 marzo 2004 del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale la società «Coop. La Ville - S.c.r.l.» con sede in Montecorvino Pugliano (SA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dr. Raffaele Ardito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.M. 1° aprile 2005 del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società «Coop. La Ville – S.c.r.l.» con sede in Montecorvino Pugliano (SA), la dr.ssa Antonia Fiamingo, in sostituzione del dr. Raffaele Ardito, dimissionario;

Vista la nota del 2 aprile 2011 con la quale il commissario liquidatore dr.ssa Antonia Fiamingo, rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Antonio Musio nato a Salerno il 6 novembre 1971 e residente in Via Sandro Pertini n. 11 - 84080 Pellezzano (SA), è nominato commissario liquidatore della società «Coop. La Ville – S.c.r.l.» con sede in Montecorvino Pugliano (SA), C.F 02341150650, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.M. 29 marzo 2004, in sostituzione della dr.ssa Antonia Fiamingo.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo

Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07492

DECRETO 18 maggio 2011.

Revoca e sostituzione del commissario liquidatore della società «Coceal - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina - Società cooperativa a r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.M. 8 gennaio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «COCEAL - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Latina, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il rag. Nicola Calandrini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.M. 25 settembre 2007 del Ministero dello sviluppo economico con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società «COCEAL - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Latina, il dr. Mattia Valente, in sostituzione del rag. Nicola Calandrini, dimissionario;

Considerato che il dr. Mattia Valente non ha ottemperato a quanto richiesto con il sollecito prot. 128031 del 16 novembre 2009 e la diffida prot. 49874 del 18 marzo 2011;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Al dr. Mattia Valente è revocato l'incarico di commissario liquidatore della società «COCEAL - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina- Società Cooperativa a r.l.» con sede in Latina, C.F. 00264760596, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente D.M. 8 gennaio 2007.

Art. 2.

L'avv. Stefano Petrillo nato a Roma il 1° giugno 1971, con studio in Piazzale Clodio n. 18 - 00195 Roma, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione del dr. Mattia Valente, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A07493

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 24 maggio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato de-

creto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 1290 dell'Ufficio Provinciale di Verbania datata 9 maggio 2011, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Verbania;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero proclamato dalla OO.SS. CGIL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota prot. n. 578/11 dell'11 maggio 2011;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 6 maggio 2011 - Regione Piemonte: Ufficio Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola - Servizi Pubblicità Immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 24 maggio 2011

Il direttore regionale: GRIFFA

11A07330

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Siena per l'intera giornata del 6 maggio 2011.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale del Territorio di Siena, con la nota n. 2023 in data 6 maggio 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 6 maggio 2011.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 283 del 18 maggio 2011, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28/12/2000;

regolamento di amministrazione del 5/12/2000 del Dipartimento del Territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 27 maggio 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A07413

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto accerta il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Prato per l'intera giornata del 6 maggio 2011.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale del Territorio di Prato, con la nota n. 1806 in data 9 maggio 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata del 6 maggio 2011.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 282 del 18 maggio 2011, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del. territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 27 maggio 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A07414

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi al pubblico dell'ufficio provinciale di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto accerta il mancato funzionamento dei servizi al pubblico dell'ufficio provinciale di Massa Carrara per l'intera giornata del 6 maggio 2011.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale del Territorio di Massa Carrara, con la nota n. 5381 in data 6 maggio 2011, ha comunicato che lo sciopero del personale ha comportato la chiusura dei servizi al pubblico per l'intera giornata del 6 maggio 2011.

L'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento con nota prot. n. 281 del 18 maggio 2011, ritenendo il suddetto sciopero come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 27 maggio 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A07415

DISPOSIZIONE 30 maggio 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° febbraio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota del 6 maggio 2011 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 6 maggio 2011, limitatamente ai Servizi di Pubblicità Immobiliare sia dell'Ufficio che della Sezione di Castiglione delle Stiviere;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Mantova è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalla O.S. CGIL della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 783 in data 17 maggio 2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Mantova, limitatamente ai Servizi di Pubblicità Immobiliare sia dell'Ufficio che della Sezione di Castiglione delle Stiviere, il giorno 6 maggio 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 maggio 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A07490

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

CIRCOLARE 18 marzo 2011, n. **4/2011**.

Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Al Segretariato Generale

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Al Ministero della Salute

All'INPS

All'INPDAP

All'ENPALS

All'INPGI

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

e p.c.:

Alle Presidenze o Segreterie Generali di:

CGIL - fax 06/8476490

CISL - fax 06/8473314

UIL - fax 06/4753295

UGL - fax 06/3201944

CISAL - fax 06/3212521

CONFSAL - fax 06/5818218

SINPA - fax 02/89540460

CONFINDUSTRIA - fax 06/5923713

CONFCOMMERCIO - fax 06/5898148

CONFESERCENTI - fax 06/4746886

CONFAPI - fax 06/6780930

ABI - fax 06/6767457-313

ANIA - fax 06/3227135

CONFSERVIZI - fax 06/3241524

CONFETRA - fax 06/8415576

CONFARTIGIANATO - fax 06/70454320

CNA - fax 06/44249511

CASARTIGIANI - fax 06/5755036

CLAAI - fax 06/6877580

CONFAGRICOLTURA - fax 06/68806908

COLDIRETTI - fax 06/4742993

CIA - fax 06/3204924

COPAGRI - fax 06/42027007-06/42391397

LEGA COOPERATIVE - fax 06/84439370

CONFCOOPERATIVE - fax 06/68134236

UNCI - fax 06/39375080

AGCI - fax 06/58327210

UNICOOP - fax 06/44249995

CIDA - fax 06/97605109

CONFEDIRMIT - fax 06/77204826

CUQ - fax 011/5612042

CIU-UNIONQUADRI - fax 06/3225558

CONFAIL - fax 02/29525692-06/44700197

ASSOLAVORO - fax 06/32500942

CONFEDERTECNICA - fax 06/32500386

CONFPROFESSIONI - fax 06/54229876

USAE - fax 06/4819080

ALLEANZA LAVORO - fax 06/32500942

ACRI - fax 06/68184223

CIPA - fax 055/350418

FIEG - fax 06/4871109

CUB - fax 02/70602409

FABI - fax 06/8552275

CSE - fax 06/42010628

Al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro

Al Consiglio nazionale forense

Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

PREMESSA.

L'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo

27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha previsto che «Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all' art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Pertanto, con l'approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24 novembre 2010, è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori.

In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, che non dovranno più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con la presente circolare si intende:

dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura;

descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.

In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010. Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al datore di lavoro pubblico o privato interessato.

2. Oneri e vantaggi per il lavoratore.

È cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro.

Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.

L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti è fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre, registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore può prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.

Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia,

ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali. A fini di monitoraggio, come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010, il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.

3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di lavoro.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010;

2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010.

Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.

Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.

Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneità per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai riflessi di natura contrattuale e lavoristica, è costituito, presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei medici di medicina generale comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. È in ogni caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.

Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione telematica delle attestazioni di malattia consentirà di usufruire del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la richiesta di visite fiscali online, già in fase di sperimentazione e di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del processo.

4. Raccomandazioni finali.

Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 296

11A07778

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1° giugno 2011

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4408
Yen	117,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,501
Corona danese	7,4550
Lira Sterlina	0,87705
Fiorino ungherese	266,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,9570
Nuovo leu romeno	4,1305
Corona svedese	8,8890
Franco svizzero	1,2182
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7310
Kuna croata	7,4488
Rublo russo	40,2340
Lira turca	2,2837
Dollaro australiano	1,3410
Real brasiliano	2,2735
Dollaro canadese	1,3948
Yuan cinese	9,3336
Dollaro di Hong Kong	11,2057
Rupia indonesiana	12307,40
Shekel israeliano	4,9250
Rupia indiana	64,6124
Won sudcoreano	1548,50
Peso messicano	16,6773
Ringgit malese	4,3318
Dollaro neozelandese	1,7502
Peso filippino	62,177
Dollaro di Singapore	1,7738
Baht tailandese	43,613
Rand sudafricano	9,7742

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07765

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 giugno 2011

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4460
Yen	116,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,533
Corona danese	7,4553
Lira Sterlina	0,88295
Fiorino ungherese	265,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,9663
Nuovo leu romeno	4,1355
Corona svedese	8,9607
Franco svizzero	1,2167
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7596
Kuna croata	7,4603
Rublo russo	40,3950
Lira turca	2,2978
Dollaro australiano	1,3563
Real brasiliano	2,2961
Dollaro canadese	1,4135
Yuan cinese	9,3741
Dollaro di Hong Kong	11,2499
Rupia indonesiana	12352,75
Shekel israeliano	4,9164
Rupia indiana	64,8230
Won sudcoreano	1559,11
Peso messicano	16,8821
Ringgit malese	4,3597
Dollaro neozelandese	1,7740
Peso filippino	62,501
Dollaro di Singapore	1,7857
Baht tailandese	43,799
Rand sudafricano	9,7878
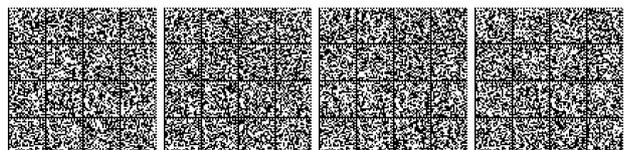
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07766

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 giugno 2011

Dollaro USA	1,4488
Yen	116,89
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,450
Corona danese	7,4551
Lira Sterlina	0,88750
Fiorino ungherese	265,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	3,9570
Nuovo leu romeno	4,1319
Corona svedese	8,9970
Franco svizzero	1,2197
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7965
Kuna croata	7,4530
Rublo russo	40,3838
Lira turca	2,2959
Dollaro australiano	1,3592
Real brasiliano	2,2861
Dollaro canadese	1,4177
Yuan cinese	9,3876
Dollaro di Hong Kong	11,2693
Rupia indonesiana	12351,57
Shekel israeliano	4,9030
Rupia indiana	64,9380
Won sudcoreano	1561,64
Peso messicano	16,8821
Ringgit malese	4,3631
Dollaro neozelandese	1,7860
Peso filippino	62,642
Dollaro di Singapore	1,7865
Baht tailandese	43,957
Rand sudafricano	9,7479

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A07767

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (inarcassa) in data 27 e 28 maggio 2011.

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 2011, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche agli articoli 8, commi 2 e 3; 36 commi 4 e 5; 37, commi 4, 5 e 6 dello Statuto nonchè l'introduzione dei nuovi articoli 37-*bis*, ter e quater, deliberate dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) nella seduta del 27 e 28 maggio 2010, (estratto del verbale certificato dalla dott.ssa Rita Maria Fiumara, notaio in Bracciano, repertorio n. 37199 del 5 luglio 2010, attestante l'estrazione dalle pagine n. 12425 - 12462 - 12463 - 12464 - 12465 - 12466 - 12467 e 12468 del Libro verbali del comitato nazionale dei delegati di INARCASSA)».

11A07704

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Contributi alle emittenti radiofoniche locali per l'anno 2008

La graduatoria e gli elenchi delle emittenti radiofoniche locali ammesse al contributo, ex legge n. 448/2001, art. 52, comma 18, per l'anno 2008, approvati con provvedimento direttoriale 11 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 26 novembre 2010, registro n. 4, foglio n. 379, già pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, vengono rettificati con provvedimento direttoriale 30 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2011, registro n. 2, foglio n. 268.

Il testo integrale dei provvedimenti e della graduatoria sono consultabili sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

11A07507

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino cognome in forma originaria

Su domanda del signor Boris Sossi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Sosič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0019802 di data 20 maggio 2011, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso nel 1929 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Ludovico Sosič, nato il 24 novembre 1981 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Sossi».

Per l'effetto, il cognome del signor Boris Sossi, nipote di Ludovico, nato il 24 novembre 1981 a Trieste, e ivi residente in via di Prosecco n. 101, è ripristinato nella forma originaria di «Sosič», come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

11A07508

Ripristino cognome in forma originaria

Su domanda del signor Giovanni Maria Sossi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Sosič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-0019781 di data 20 maggio 2011, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/4779 di data 28 giugno 1934 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Antonio Sosič (no Sosic), nato l'8 giugno 1878 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Sossi», con estensione alla moglie Giuseppina Briscek ed ai figli Cirillo, Vladimiro e Stanislao.

Per l'effetto, il cognome del signor Giovanni Maria Sossi, nipote di Antonio, nato il 17 marzo 1952 a Trieste, e ivi residente in via Carinzia n. 4, è ripristinato nella forma originaria di «Sosič», come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

11A07509

Ripristino cognome in forma originaria

Su domanda del signor Claudio Devetta, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Devetak» per se e per le figlie conviventi Nicole e Rosita, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2- 0019789 di data 20 maggio 2011, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto emesso in data 9 dicembre 1933, n. 11419/6 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Paolo Devetak, nato il 25 gennaio 1876 ad Opachiasella, era stato ridotto nella forma italiana di «Devetta» con estensione alla moglie Francesca Laurencic ed ai figli Federico, Mario, Maria e Paolo.

Per l'effetto, il cognome del signor Claudio Devetta, nipote di Federico, nato il 4 febbraio 1962 a Gorizia, residente a Turriaco (Gorizia), via Oberdan n. 98, è ripristinato nella forma originaria di «Devetak», come posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del sopracitato decreto e con estensione alle figlie conviventi Nicole e Rosita, entrambe nate a Monfalcone (Gorizia), rispettivamente il 9 agosto 1987 e 1° marzo 1991.

11A07510

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-135) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00